



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 40 e 84 e ss. CCII instaurato in data 20.10.2025

DA

LEONE EDITORE S.R.L. (C.F.: 06236120967) con sede legale in Milano, via
Turati n. 6, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia Maria Aletti e Simona Cafaro

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 18.4.2025, CISCRA S.P.A. ha domandato al Tribunale di Milano l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di LEONE EDITORE S.R.L.;
- in data 3.6.2025 – ossia entro la prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 41 CCII – LEONE EDITORE S.R.L. ha domandato:
 - la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
 - la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
- con ordinanza del 16.6.2025, il Tribunale di Milano – ritenuta la propria incompetenza territoriale – ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza;

- con decreto del 18.6.2025, il Tribunale di Monza – ritenuta la propria competenza territoriale – ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell’art. 40 CCII, nominando quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Stefania Bocchino;
- con decreto del 19.6.2025, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di centoventi giorni, ossia fino al 4.10.2025;
- in data 18.8.2025 la società ha depositato istanza al fine di ottenere la proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell’art. 44 CCII;
- con decreto del 28.8.2025 il Tribunale, ritenuta la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni;
- in data 20.10.2025 LEONE EDITORE S.R.L. ha depositato un ricorso per l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, corredato dall’attestazione prevista dall’art. 87, comma 3, CCII, redatta dal professionista indipendente dott. Marco Arienti, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“chiede che codesto Onorevole Tribunale voglia:

 - *acquisito il parere del Commissario Giudiziale, dichiarare aperta la procedura di Concordato Preventivo e ammettere la Società alla medesima procedura;*
 - *delegare un Giudice alla procedura;*
 - *nominare e/o confermare il Commissario Giudiziale;*
 - *stabilire la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, fissando il termine per la comunicazione agli stessi del provvedimento;*
 - *determinare l'importo delle spese che si presumono necessarie per la procedura, stabilendo l'ammontare della somma che deve essere depositata entro 15 giorni dall'apertura del Concordato Preventivo, ai sensi dall'art. 47, comma 2°, lett. d), CCII, possibilmente nella misura minima;*
 - *disporre gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.*

La Società, inoltre, esprime sin da ora richiesta ex art. 112 c. 2 CCII per il caso in cui ci siano una o più classi dissenzienti.

La Società rimane a disposizione con i propri professionisti per fornire eventuali informazioni e chiarimenti che il Tribunale ritenesse opportuni, per apportare alla presente domanda variazioni e/o integrazioni che codesto Tribunale dovesse richiedere oltre che per produrre eventuale documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria o utile.”;

- in data 1.11.2025 il Commissario Giudiziale, dott.ssa Stefania Bocchino, ha depositato il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto del 30.12.2025 il Tribunale ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per il deposito di integrazioni al piano ai sensi dell’art. 47, comma 4, CCII;
- in data 14.1.2026 la società ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- in data 4.2.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato un nuovo parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto del 25.2.2026 il Tribunale, ritenuto che persistessero ulteriori profili di criticità, ha assegnato un nuovo termine di quindici giorni per il deposito di integrazioni al piano ai sensi dell’art. 47, comma 4, CCII;
- in data 19.3.2026 la società ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- con decreto del 4.5.2026 il Tribunale ha fissato l’udienza del 13.5.2026 per sentire la società ricorrente;
- all’udienza del 13.5.2026 il Tribunale ha concesso alla ricorrente un ulteriore termine di 21 giorni per il deposito delle integrazioni richieste;
- in data 3.6.2026 la società ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- in data 18.6.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere sulla proposta e il piano concordatario, alla luce delle integrazioni apportate dalla società.

Rilevato che:

- la società ricorrente è stata costituita il 12.6.2008 ed opera nell’attività di edizione di libri, commercio all’ingrosso di materiale editoriale e musicale e organizzazione di concorsi e premi letterari;
- la società si trova in stato di crisi dovuto principalmente ai seguenti fattori:
 - la limitazione dell’attività e la restituzione di gran parte dei materiali da parte dei distributori in seguito ai provvedimenti emessi durante la pandemia di Covid-19;

- il passaggio dal precedente distributore (A.L.I. Distribuzione) al nuovo distributore Messaggerie Libri, avvenuto nel 2023: detta scelta, sebbene destinata a produrre benefici nel medio-lungo periodo, ha generato nell'immediato effetti economici negativi sulla società dovuti alla necessità, per le librerie, di procedere alla chiusura dell'anagrafica presso il vecchio distributore, con la conseguente restituzione dei libri distribuiti da quest'ultimo, al fine di procedere all'apertura di una nuova anagrafica con il nuovo distributore;
- la temporanea sospensione della distribuzione presso le librerie Mondadori, avvenuta successivamente al 2020 a causa di alcuni insoluti da parte della Leone Editore s.r.l.;
- la chiusura di parecchie librerie e la riduzione degli ordini;
- l'aumento, tra il 2022 e il 2023, dei costi industriali e operativi dovuto alla pandemia di Covid-19 ed ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese;
- i rincari dei prezzi praticati dai fornitori strategici;
- l'aumento dei tassi di interesse bancari;
- al fine di fronteggiare tale situazione di crisi, la ricorrente in data 30.5.2025 ha concluso con Ellevi Group s.r.l.s., in funzione della presentazione della domanda di omologazione del concordato preventivo, un contratto di affitto di azienda;
- in particolare, il contratto di affitto di azienda:
 - ha decorrenza dal 1.6.2025 ed ha durata di ventiquattro mesi, sino al 31.5.2027, con possibilità di rinnovo tacito, anche plurimo, salva disdetta da comunicarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza;
 - prevede un canone mensile di € 1.000 oltre I.V.A.;
 - ricomprende i principali rapporti contrattuali della concedente, tra cui: i contratti di edizione stipulati con autori italiani e stranieri; i contratti di distribuzione e deposito editoriale con Messaggerie Libri s.p.a.; i contratti di distribuzione digitale (ebook) con StreetLib s.r.l.; i contratti di promozione con Emme Promozione s.r.l.; i rapporti di lavoro con i due dipendenti in forza alla data di efficacia dell'affitto. L'affittuaria è altresì autorizzata a utilizzare i marchi, le insegne, la ditta e i segni distintivi, nonché i diritti di proprietà intellettuale e di presenza digitale (inclusi i profili social e i domini *web* relativi ai marchi Leone Editore, BookRoad e NextBook), impegnandosi a gestire l'attività con la diligenza del buon imprenditore e nel rispetto della

destinazione aziendale, assicurandone la piena efficienza e continuità operativa;

- prevede che, in caso di cessione dell'azienda in favore dell'affittuaria, i suoi effetti cesseranno automaticamente alla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- Ellevi Group s.r.l.s. ha inoltre già formalizzato il proprio impegno a partecipare alla procedura di ricerca di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 CCII per l'acquisto dell'azienda, presentando un'offerta pari a € 30.000, cauzionata dal deposito di un importo pari al 10% del prezzo offerto;
- Ellevi Group s.r.l.s. si è altresì impegnata a provvedere al pagamento dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti entro il termine previsto dall'art. 86 CCII, con la precisazione che *“le somme pagate da Ellevi saranno regolate nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, anche mediante imputazione ai canoni di affitto o compensazione con crediti reciproci”*;
- la ricorrente è altresì proprietaria di oltre 43.000 titoli stampati, custoditi presso il distributore Messaggerie Libri s.p.a. Il valore nominale delle rimanenze, sulla base dei prezzi di copertina, sarebbe di oltre € 560.000, ma la ricorrente ha affermato che tale importo non corrisponde al reale valore di tali beni, in quanto alcuni titoli sono molto risalenti nel tempo e non si movimentano da diversi anni. Con riferimento a tali rimanenze di magazzino:
 - il contratto di affitto di azienda prevede che, per tutta la durata dello stesso, *“Leone Editore si impegna a vendere a Ellevi Group, i libri per cui la stessa Ellevi Group invierà richiesta di fornitura a Leone Editore e che risulteranno presenti tra le giacenze di magazzino della Concedente, per un corrispettivo pari al costo di stampa sostenuto con un mark up del 5% (cinque per cento). All'uopo la Ellevi Group si obbliga a preferire ad altre le edizioni presenti nel catalogo Leone Editore purché giacenti a magazzino. Il pagamento della fornitura interverrà a 90 (novanta) giorni, fine mese”*;
 - in caso di aggiudicazione dell'azienda in favore di Ellevi Group s.r.l.s., quest'ultima si è impegnata *“ad acquistare tutte le copie dei volumi che risulteranno presenti in magazzino alla data di trasferimento, al prezzo pari al 10% del prezzo di copertina. Il pagamento avverrà contestualmente al saldo del prezzo di aggiudicazione o secondo le modalità che saranno definite dal Commissario Giudiziale”*;

Rilevato che, per quanto concerne il contenuto del piano e della proposta concordataria:

- il **valore di liquidazione**, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII ammonta a complessivi € 130.577,17 e risulta composto:

1. dal valore dell'azienda, individuato in € 30.000, ossia un importo pari a quello oggetto della proposta irrevocabile di acquisto pervenuta da Ellevi Group s.r.l.s., la cui congruità è stata confermata dall'attestatore dott. Marco Arienti.

L'azienda ricomprende:

- mobili e arredi, in particolare scrivanie, sedie e armadi e costituiscono le dotazioni d'ufficio di cui dispone la società;
- computer e relativi accessori, nonché altri strumenti informativi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- le insegne, la ditta, i simboli, il *know how*, i diritti di presenza sui social media (quali Facebook, Instagram, Google My Business, Tik Tok, Threads);
- i siti con denominazione Leone Editore, BookRoad e Next-Book;
- il "*catalogo autori*", ossia i titoli che Leone Editore s.r.l. può vendere a seguito di sottoscrizione di apposti contratti (circa 500) con oltre 285 autori;

2. dall'autovettura Jaguar XF 2.2.L Diesel, immatricolata il 20.2.2015 con 50.000 km percorsi. Detta vettura è ricompresa nel contratto di affitto di azienda stipulato con Ellevi Group s.r.l.s. ed il valore stimato è pari a € 7.000. Tuttavia, considerato che la vendita avverrà soltanto alla scadenza del contratto di affitto di azienda e che occorre tenere conto delle spese relative alla vendita, il valore di liquidazione è stato individuato in € 3.500;
3. dai canoni di affitto dell'azienda, ammontanti a € 30.000 oltre IVA;
4. dalle rimanenze, rappresentate da oltre 43.000 libri giacenti presso il distributore Messaggerie Libri s.p.a. Il valore di copertina di tali libri ammonterebbe a oltre € 560.000; tuttavia, in caso di apertura della liquidazione giudiziale si prevede di realizzare il minor importo di € 45.000;
5. dalla liquidità per € 12.077,17, di cui € 7.204,92 giacenti sul conto corrente intestato alla società alla data di deposito del piano e € 4.872,25 giacenti sul conto corrente intestato alla procedura;

6. dall'apporto di € 10.000 da parte di Lorena Quadri. Con riguardo a tale profilo, la ricorrente ha rilevato che alla sig.ra Quadri nel 2024-2025 erano stati attribuiti utili per complessivi € 28.665,62 e che la stessa, *“al fine di prevenire e definire ogni possibile futura contestazione o pretesa nei suoi confronti, ha assunto un impegno irrevocabile ad effettuare a favore di Leone Editore S.r.l. un apporto di finanza esterna per complessivi Euro 10.000,00, a titolo transattivo e soddisfattivo di ogni eventuale rivendicazione connessa alla propria posizione di socia”*. Si precisa al riguardo che – nonostante in alcuni passaggi tale apporto venga qualificato come di *“finanza esterna”*, lo stesso deve in realtà correttamente essere considerato come *“valore di liquidazione”* da distribuirsi secondo la regola della priorità relativa, trattandosi di apporto concerne un profilo di possibile responsabilità del socio;
- nel valore di liquidazione non sono ricomprese utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie o di responsabilità nei confronti dell'amministratore, atteso che:
 - per quanto concerne le **azioni revocatorie**, non sono state rilevate operazioni aventi i presupposti di cui agli artt. 165 e 166 CCII, considerato che la società non aveva in essere alcun piano di rientro con i fornitori e che nei 6/12 mesi antecedenti il deposito del ricorso ex art. 44 CCII non ha effettuato pagamenti di debiti scaduti. La società ha tuttavia segnalato che, in data 15.1.2024 la BCC di Cantù ha erogato in suo favore un finanziamento di € 95.000 garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà dell'amministratore Antonio Giulio Leone: le somme erogate, tuttavia, sono state utilizzate per l'estinzione di precedenti debiti chirografari (e segnatamente, per € 56.639,12 al fine di rientrare dallo scoperto di conto corrente, per € 28.331,31 per l'estinzione di un precedente finanziamento chirografario e per € 1.807 per il pagamento di un'ulteriore rata del mutuo);
 - per quanto concerne l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Antonio Giulio Leone, non è stata ravvisata alcuna condotta di *mala gestio* a lui imputabile, anche tenuto conto del fatto che egli ha prestato garanzia ipotecaria su un proprio bene personale al fine di ottenere il finanziamento di € 95.000 dalla BCC di Cantù ed ha inoltre

intenzione di apportare finanza esterna per il buon esito del piano concordatario;

- il **valore eccedente quello di liquidazione** ammonta invece a complessivi € 25.000 e risulta composto unicamente dal maggior ricavo che si avrebbe nell'ipotesi concordataria in caso di cessione delle rimanenze. Segnatamente, la ricorrente prevede che, in caso di omologazione del concordato, dalla cessione del magazzino potrebbe ricavarsi il maggior importo di € 70.000, rispetto all'importo di € 45.000 realizzabile nell'alternativa liquidatoria.

Detto importo verrebbe ricavato:

- per circa € 15.000/€ 20.000 dagli acquisti dei libri effettuati dall'affittuaria Ellevi Group s.r.l.s. durante la vigenza del contratto di affitto di azienda, in forza della clausola in esso contenuta che prevede l'impegno ad acquistare i libri *"per un corrispettivo pari al costo di stampa sostenuto con un mark up del 5% (cinque per cento)";*
- per circa € 15.000/€ 20.000 dalle vendite agli autori, i quali di regola pagano i libri con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di copertina;
- per circa € 30.000/€ 40.000 dalla vendita *in stock* dei titoli rimasti in favore dell'aggiudicataria dell'azienda;
- è altresì previsto un apporto di **finanza esterna** condizionato all'omologazione del concordato, per un importo variabile tra un massimo di € 65.000 e un minimo di € 45.000. Detto apporto proviene dal ricavato dalla vendita di un immobile in parte di proprietà dell'amministratore Antonio Giulio Leone e in parte di proprietà del coniuge Lorena Quadri, il cui valore unitario è stato stimato dal geom. Maurizio Cerana in € 675.000.

In particolare, il piano prevede che:

- qualora l'immobile sia venduto a un importo non inferiore a € 650.000, l'apporto di finanza esterna sarà pari a € 65.000, di cui € 5.000 destinati al creditore BCC Cantù in relazione al mutuo garantito da ipoteca su tale immobile;
- qualora l'immobile sia venduto a un importo non inferiore a € 610.000, l'apporto di finanza esterna sarà pari a € 55.000, di cui € 5.000 destinati al creditore BCC Cantù in relazione al mutuo garantito da ipoteca su tale immobile;

- qualora l'immobile sia venduto a un importo non inferiore a € 580.000, l'apporto di finanza esterna sarà pari a € 45.000, di cui € 5.000 destinati al creditore BCC Cantù in relazione al mutuo garantito da ipoteca su tale immobile.

Non sono previsti ulteriori scenari peggiorativi, non ritenendosi plausibile che l'immobile possa essere venduto per un importo inferiore di oltre € 100.000 rispetto al valore di stima. L'amministratore Giulio Antonio Leone ha inoltre manifestato la disponibilità a trascrivere sull'immobile un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., la cui efficacia sarebbe condizionata all'omologazione del piano;

- il **piano concordatario** presentato da LEONE EDITORE S.R.L. deve qualificarsi come in continuità indiretta e in particolare prevede:
 - l'incasso dei canoni di affitto dell'azienda per un periodo di ventiquattro mesi dall'omologa;
 - la cessione dell'azienda attualmente oggetto del contratto di affitto, immediatamente dopo la scadenza di tale contratto. A tal riguardo, l'affittuaria Ellevi Group s.r.l.s. ha fatto pervenire un'offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 30.000, avente efficacia a partire dal ventiquattresimo mese successivo all'omologazione del concordato preventivo;
 - la cessione delle rimanenze, per complessivi € 70.000;
 - la vendita dell'autovettura Jaguar, per complessivi € 3.500;
 - l'apporto di finanza esterna per un importo variabile tra un massimo di € 65.000 e un minimo di € 45.000. Il piano prevede che tale importo verrà corrisposto al momento in cui verrà venduto l'immobile di proprietà dell'amministratore, e in ogni caso non oltre il momento della vendita dell'azienda;
- considerato che è già pervenuta un'offerta irrevocabile per l'acquisto dell'azienda e che sono già state determinate le modalità di cessione delle rimanenze, la ricorrente ha domandato al Tribunale di non nominare un liquidatore giudiziale, potendo tali attività essere demandate all'amministratore Giulio Antonio Leone, che si è reso disponibile a svolgerle gratuitamente;
- le **risorse generate dall'esecuzione del piano** ammontano a € 220.577,17, come risulta dal seguente prospetto:

Asset	Ipotesi di Piano (vendita immobile di terzi per € 650.000) apporto finanza esterna per € 75.000	stress test 1 (vendita immobile di terzi per € 610.000): minor apporto finanza esterna per € 65.000	stress test 2 (vendita immobile di terzi per € 580.000 o meno): minor apporto finanza esterna per € 55.000
Canoni affitto azienda a maturare (da febbraio 2026 a luglio 2028)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Vendita azienda	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Vendita auto (al netto dei costi necessari per la sua liquidazione)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Magazzino (acquisti in corso affitto azienda)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Magazzino (vendita stock ad aggiudicataria azienda)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Crediti (indicati pari a zero in quanto già incassati e confluiti in	- €	- €	- €
Disponibilità liquide c/c IBL (alla data di deposito Integrazione Piano)	7.204,92 €	7.204,92 €	7.204,92 €
Disponibilità liquide c/c della Procedura accesso c/o BCC (alla data di deposito Integrazione Piano)	4.872,25 €	4.872,25 €	4.872,25 €
Finanza esterna Quadri Lorena - restituzione indebita percezione utili	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Finanza esterna Leone Antonio Giulio - apporto a sostegno Piano	60.500,00 €	50.500,00 €	40.500,00 €
Finanza esterna Leone Antonio Giulio - apporto estinzione debito con garanzia di terzi	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
TOTALE	220.577,17 €	210.577,17 €	200.577,17 €

- l'**esposizione debitoria** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, risulta così composta:

Crediti prededucibili

- € 69.251,74 per il compenso di natura prededucibile spettante al Commissario Giudiziale, nonché per la quota prededucibile del 75% dei compensi spettanti all'*advisor* legale, all'*advisor* contabile, all'attestatore ed allo studio che si occupa della tenuta della contabilità e degli adempimenti civilistici e tributari;
- € 13.500 di fondo rischi generico volto a far fronte a sopravvenienze non prevedibili, alle spese prededucibili che matureranno in corso di esecuzione del concordato ed agli interessi che matureranno sui debiti privilegiati.

Crediti assistiti da privilegio generale

- € 37.183,22 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. (considerato che Vanessa Leone ha rinunciato al proprio credito di € 11.912,66 a condizione che il concordato preventivo venga omologato);
- € 13.780 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. concernenti la quota del 25% dei compensi spettanti ai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del piano e della proposta;
- € 2.340 relativi al credito assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. vantato dal dott. Marco Retazzi per prestazioni professionali rese in favore della società nell'ultimo biennio;

- € 207.613,77 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, i quali verranno a esistenza in caso di escussione della garanzia pubblica rilasciata dal Mediocredito Centrale;
- € 2.958,34 relativi ad altri crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998;
- € 21.994,18 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c., con collocazione al grado 1 ai sensi dell'art. 2778 c.c.;
- € 372,13 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c., con collocazione al grado 8 ai sensi dell'art. 2778 c.c.;
- € 53.487,71 relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, con collocazione al grado 18 ai sensi dell'art. 2778 c.c.;
- € 1.791,90 relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, secondo comma, con collocazione al grado 19 ai sensi dell'art. 2778 c.c.

Crediti chirografari

- € 189.400,15 relativi a crediti vantati da fornitori;
- € 256.187,77 relativi a crediti bancari garantiti in misura variabile tra l'80% e il 100% dal Mediocredito Centrale (con la precisazione che la garanzia pubblica non risulta allo stato escussa);
- € 95.224,67 relativi al credito vantato dalla BCC di Cantù e assistito da ipoteca sull'immobile di proprietà dell'amministratore Antonio Giulio Leone;
- € 65.207,32 relativi a crediti bancari non assistiti da alcuna garanzia
- la **proposta concordataria** prevede che l'attivo realizzabile in caso di omologazione, ammontante a € 220.577,17, sia distribuito in favore dei creditori secondo le seguenti modalità:
 - pagamento integrale e alla scadenza dei crediti prededucibili;
 - pagamento integrale – oltre trenta giorni ma entro centottanta giorni dall'omologazione – dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c.;
 - pagamento integrale – oltre centottanta giorni dall'omologazione – dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. I crediti assistiti da tale privilegio trovano capienza nel valore di liquidazione nella percentuale dell'83,36%; il residuo 16,64% viene degradato al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma quinto, CCII e soddisfatto integralmente;

- anche i restanti crediti privilegiati vengono degradati al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma quinto, CCII;
- tutti i creditori, ad eccezione di quelli titolari di crediti prededucibili, partecipano al voto e sono suddivisi nelle seguenti **classi**:
 - CLASSE 1: comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c.
Tali crediti ammontano a € 37.183,22 e la proposta ne prevede il soddisfacimento integrale oltre trenta giorni ma entro centottanta giorni dall'omologa;
 - CLASSE 2: comprende la parte capiente sul valore di liquidazione dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c.
Tali crediti ammontano a € 16.120 e la proposta ne prevede il soddisfacimento integrale oltre centottanta giorni dall'omologa;
 - CLASSE 2-BIS: comprende la parte dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. degradata al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma quinto, CCII.
Tali crediti ammontano a € 2.601,78 e la proposta ne prevede il soddisfacimento integrale entro centottanta giorni dall'omologa;
 - CLASSE 3/FONDO RISCHI MCC: comprende il credito originariamente assistito dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, risultato integralmente incapiente sul valore di liquidazione.
Detto credito non risulta ancora venuto ad esistenza in quanto la garanzia pubblica non è stata ancora escussa, di talché il Mediocredito Centrale parteciperà alle operazioni di voto unicamente qualora l'escussione avvenga in data antecedente.
Il credito assistito da garanzia pubblica ammonta a € 207.613,77 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 20%, per complessivi € 41.522,75;
 - CLASSE 4: comprende un ulteriore credito originariamente assistito dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998, risultato integralmente incapiente sul valore di liquidazione.
Lo stesso ammonta a € 2.958,34 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 20%, per complessivi € 591,67;

- CLASSE 4-BIS: comprende i crediti originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c., collocati al grado 1 ai sensi dell'art. 2778 c.c., risultati incapienti sul valore di liquidazione.

Tali crediti ammontano a € 21.994,18 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12,50%, per complessivi € 2.749,27;

- CLASSE 4-TER: comprende i crediti originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c., collocati al grado 8 ai sensi dell'art. 2778 c.c., risultati incapienti sul valore di liquidazione.

Tali crediti ammontano a € 372,13 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12,25%, per complessivi € 45,59;

- CLASSE 4-QUATER: comprende i crediti originariamente assistiti dai privilegi di cui all'art. 2752, comma primo, c.c., collocati al grado 18 ai sensi dell'art. 2778 c.c., risultati integralmente incapienti sul valore di liquidazione.

Tali crediti ammontano a € 53.487,71 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12,20%, per complessivi € 6.552,50;

- CLASSE 4-QUINQUES: comprende i crediti originariamente assistiti dai privilegi di cui all'art. 2752, comma secondo, c.c., collocati al grado 19 ai sensi dell'art. 2778 c.c., risultati integralmente incapienti sul valore di liquidazione.

Tali crediti ammontano a € 1.791,90 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12%, per complessivi € 215,03;

- CLASSE 5: comprende i crediti chirografari *ab origine* vantati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.

Tali crediti ammontano a € 3.394,05 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura dell'11,50%, per complessivi € 390,32;

- CLASSE 6: comprende i crediti vantati da istituti finanziari non assistiti da garanzia pubblica.

Tali crediti ammontano a € 65.207,32 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 10%, per complessivi € 6.520,73.

- CLASSE 7: comprende i crediti chirografari *ab origine* vantati dai fornitori non qualificabili come “*imprenditori minori*” ai sensi dell'art. 85, comma terzo, CCII.

Tali crediti ammontano a € 111.496,19 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12%, per complessivi € 13.379,54;

- **CLASSE 8:** comprende i crediti chirografari ab origine vantati dai fornitori qualificabili come “*imprenditori minori*” ai sensi dell’art. 85, comma terzo, CCII.

Tali crediti ammontano a € 77.903,96 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 12%, per complessivi € 9.348,48;

- **CLASSE 9:** comprende la parte chirografaria dei crediti assistiti da garanzia pubblica (con la precisazione che, in caso di mancata escussione della garanzia pubblica, dovranno considerarsi ricompresi in tale classe anche i crediti collocati nel fondo rischi MCC).

Tali crediti ammontano a € 48.574 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 3,48%, per complessivi € 1.689,87;

- **CLASSE 10:** comprende il credito assistito da ipoteca sull’immobile di proprietà del socio.

Tale credito ammonta a € 95.224,67 e la proposta ne prevede il soddisfacimento nella misura del 2%, per complessivi € 1.904,49.

Prospetto riepilogativo della proposta concordataria

Classi	Natura riconosciuta dal Piano	Creditori	Passivo concordatario	Ipotesi del Piano			Ipotesi del Piano Stress Test 1			Ipotesi del Piano Stress Test 2		
				% di soddisfo	Fabbisogno concordatario	Disponibilità residue	% di soddisfo	Fabbisogno concordatario	Disponibilità residue	% di soddisfo	Fabbisogno concordatario	Disponibilità residue
		Creditori prededucibili	82.751,74	100,00%	82.751,74	137.825,43	100,00%	82.751,74	127.825,43	100,00%	82.751,74	117.825,43
Classe 1	Privilegio	Creditori privilegiati - dipendenti priv. art. 2751 bis n. 1 c.c. (pagati oltre 30 gg ma entro 180 gg)	37.183,22	100,00%	37.183,22	100.642,21	100,00%	37.183,22	90.642,21	100,00%	37.183,22	80.642,21
Classe 2	Privilegio	Creditori privilegiati - professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (pagati oltre 180 gg)	16.120,00	83,86%	13.518,22	87.123,99	83,86%	13.518,22	77.123,99	83,86%	13.518,22	67.123,99
Classe 2 bis	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Creditori privilegiati - professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (pagati oltre 180 gg)	2.601,78	100,00%	2.601,78	84.522,21	100,00%	2.601,78	74.522,21	100,00%	2.601,78	64.522,21
Classe 3	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Banche garantite MCC priv. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5 (quota garantita)	207.613,77	20,00%	41.522,75	42.999,46	14,50%	30.104,00	44.418,21	12,50%	25.951,72	38.570,49
Classe 4	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Debiti vs Erario priv. Aut. 1° grado art 9 D. Lgs 123/98 e art 2777 cc	2.958,34	20,00%	591,67	42.407,79	14,50%	428,96	43.989,25	12,50%	369,79	38.200,70
Classe 4 bis	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Debiti vs Istituti di previdenza priv. Artt 2753, 2749 e 2778 n. 1 cc.	21.094,18	12,50%	2.749,27	39.658,52	12,50%	2.749,27	41.239,98	11,50%	2.529,33	35.671,37
Classe 4 ter	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Debiti vs Istituti di previdenza priv. Artt 2753, 2749 e 2778 n. 8 cc.	372,13	12,25%	45,59	39.612,93	12,25%	45,59	41.194,40	11,25%	41,86	35.629,50
Classe 4 quater	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Debiti vs Erario priv. Artt 2752 c.c. n. 18	53.487,71	12,20%	6.525,50	33.087,43	12,00%	6.418,53	34.775,87	11,10%	5.937,14	29.692,37
Classe 4 quinquies	Chirografo derubricato art 84 c. 5 CCII	Debiti vs Erario priv. Artt 2752 c.c. n. 19	1.791,90	12,00%	215,03	32.872,40	11,50%	206,07	34.569,80	10,50%	188,15	29.504,22
Classe 5	Chirografo per natura	Enti chirografari per natura	3.394,05	11,50%	390,32	32.482,09	9,00%	305,46	34.264,34	7,00%	237,58	29.266,63
Classe 6	Chirografo	Istituti finanziari senza garanzie	65.207,32	10,00%	6.520,73	25.961,35	9,00%	5.868,66	28.395,68	8,00%	5.216,59	24.050,05
Classe 7	Chirografo	Fornitori	111.496,19	12,00%	13.379,54	12.581,81	11,00%	12.264,58	16.131,10	10,00%	11.149,62	12.900,43
Classe 8	Chirografo	Fornitori ex art. 85 c. 3 CCII	77.903,96	12,00%	9.348,48	3.233,34	11,00%	8.569,44	7.561,66	10,00%	7.790,40	5.110,03
Classe 9	Chirografo	Banche garantite MCC priv. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5 (quota non garantita)	48.574,00	3,48%	1.689,87	1.543,48	1,01%	490,60	7.071,06	0,22%	106,86	5.003,17
Classe 10	Chirografo	Istituti finanziari con garanzia su bene immobile di terzi	95.224,67	2,00%	1.904,49	361,0	1,00%	952,25	6.118,82	1,00%	952,25	4.050,92
		TOTALE	826.073,18		220.938,19			204.458,35			196.526,25	

- con riguardo al **raffronto tra la prospettiva liquidatoria e quella concordataria**, la società ha precisato che, soltanto in caso di omologazione del concordato preventivo:

- verrebbe messa a disposizione dei creditori la finanza esterna;
- verrebbe ricavato dalla cessione del magazzino l'importo di € 70.000, in luogo del minor importo di € 45.000 ricavabile nell'alternativa liquidatoria;
- vi sarebbe la certezza di vendere l'azienda al prezzo di € 30.000, in quanto l'offerta di Ellevi Group s.r.l.s. è subordinata all'omologa del concordato;
- la creditrice Vanessa Leone rinunciarebbe al proprio credito di € 11.912,66, assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c., e l'amministratore rinunciarebbe al credito per rimborso spese ammontante a € 1.470,92.

A seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale, la società ha precisato che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, se non si tenesse conto dei costi connessi alla proposizione della domanda concordataria, la distribuzione del valore di liquidazione consentirebbe il pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* nn. 1 e 2 c.c., nonché il pagamento parziale, nella misura del 22,56%, del credito assistito dal privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. 123/1998 (in caso di avvenuta escussione della garanzia pubblica).

Secondo la prospettazione della ricorrente, tuttavia, detto scenario è divenuto ormai concretamente irrealizzabile, posto che ormai la domanda concordataria è stata presentata e sono maturati i compensi professionali ad essa connessi.

Conseguentemente, ai fini della comparazione con l'alternativa liquidatoria dovrebbe tenersi conto anche dei compensi professionali già maturati, e in tal caso la distribuzione del valore di liquidazione consentirebbe il soddisfacimento integrale dei soli crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. ed il soddisfacimento parziale, nella misura dell'83,86%, dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c.

Nessun soddisfacimento verrebbe previsto per i creditori privilegiati di grado inferiore e per i creditori chirografari, di talché la proposta concordataria dovrebbe ritenersi maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della “*ritualità della proposta*”, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile “*se il piano è manifestamente inidoneo alla*

soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”;

- l'ampiezza del sindacato del Tribunale ai fini dell'apertura del concordato preventivo è stata di recente scrutinata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9605/2026, ove si è condivisibilmente affermato che *“ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato”;*
- in particolare, il vaglio del Tribunale in sede di apertura dovrà riguardare:
 - la sussistenza dei presupposti per l'accesso al concordato preventivo, con particolare riferimento:
 - (i) alla competenza territoriale del Tribunale adito;
 - (ii) alla completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 39 CCII, alla circostanza che la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia stata decisa in via esclusiva dagli amministratori o dai liquidatori e che la stessa risulti da un verbale redatto dal notaio, come prescritto dall'art. 120-bis CCII;
 - (iii) ai requisiti dimensionali dell'impresa, non potendo accedere al concordato preventivo l'impresa che sia qualificabile come *“minore”* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
 - (iv) alla sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza;
 - il contenuto del piano di concordato, il quale deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 87 CCII;
 - la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'*iter* logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
 - il rispetto dei criteri di formazione delle classi;

- la circostanza che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ossia secondo la regola della “*priorità assoluta*”; il rispetto della regola della “*priorità relativa*” con riferimento alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non rileva, invece, ai fini dell’apertura del concordato preventivo, bensì unicamente in relazione al giudizio di omologazione, come chiarito dall’art. 84, comma 6, CCII nella versione modificata dal cd. “*correttivo-ter*”;
- alla non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b, CCII). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale, anche indiretta, è necessario che nel piano siano analiticamente indicati i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, come prescritto dall’art. 87, comma 1, lett. f), CCII.

Ritenuto che:

- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell’art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell’art. 27 CCII, atteso che, per le ragioni esposte dal Tribunale di Milano nell’ordinanza del 16.6.2025, condivise da questo Tribunale, la sede effettiva della società ricorrente risulta collocata nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione della ricorrente alla proposizione di una domanda volta all’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale indiretta ai sensi dell’art. 84 CCII, atteso che:
 - la stessa esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di “*edizione di libri*”;
 - non si tratta di un’impresa minore, essendo sufficiente rilevare che, dal bilancio relativo all’esercizio 2023, sono emersi ricavi per € 648.204;
- l’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dagli amministratori; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall’art. 120-*bis* CCII;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz’altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;

- è stata allegata al ricorso la documentazione prevista dall'art. 39 CCII;
- il piano concordatario presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità:

1. Sulla corretta determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c, CCII prevede che nel piano concordatario debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;
- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;
- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, CCII, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*.

Ritiene il Tribunale che, all'esito delle integrazioni richieste e dei chiarimenti resi dalla società, il valore di liquidazione sia stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c, CCII, ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti nel prosieguo della procedura con riferimento ai seguenti aspetti.

In primo luogo, va osservato che la società ricorrente non ha depositato le perizie di stima con riferimento al valore di cessione dell'azienda (quantificato in € 30.000), del canone di affitto di azienda (quantificato in € 1.000 mensili) e delle rimanenze (quantificato in € 70.000 nello scenario concordatario e in € 45.000 nello scenario liquidatorio).

Con riferimento a tali valori è stata depositata unicamente una valutazione di congruità da parte del professionista indipendente dott. Marco Arienti, contenuta nella relazione di cui all'art. 87, comma 3, CCII.

Orbene, poiché le valutazioni contenute nel ricorso e nella relazione del professionista indipendente non appaiono manifestamente irragionevoli e considerato che, alla luce del disposto dell'art. 112, comma 4, CCII, è preclusa in questa fase al Tribunale la possibilità di disporre una autonoma stima del complesso aziendale, il valore di liquidazione deve ritenersi, allo stato, correttamente determinato.

Le medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento al potenziale credito risarcitorio vantato dalla società nei confronti di Lorena Quadri per l'indebita percezione di utili negli esercizi 2024 e 2025, per un totale di € 28.665,52.

A detto credito è stato attribuito un valore di liquidazione pari a € 10.000: anche in questo caso, l'individuazione del valore di liquidazione appare fondata su criteri ragionevoli, tenuto conto dell'alea connessa all'eventuale instaurazione del giudizio, nonché alla concreta recuperabilità del credito e ai costi connessi all'esecuzione forzata.

2. Sulla formazione delle classi

L'art. 85 CCII – rubricato “*suddivisione dei creditori in classi*” – prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

Alla luce della definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “*classe di creditori*” si intende “*un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei*”.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “*posizione giuridica*” e per “*interessi economici*”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi.

Tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che “*l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate*

delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe” (Cass. Civ. 9378/2018).

Nel concordato in continuità aziendale la formazione di specifiche classi è necessaria con riferimento:

- ai creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- ai creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- ai creditori proponenti il concordato e alle parti ad essi correlati;
- ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII;

- alle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

Con riferimento ai criteri adoperati per la formazione delle classi, occorre svolgere un unico rilievo relativo alla formazione delle classi 2 e 2-*bis*.

Invero, nella classe 2 sono collocati i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. che trovano capienza sul valore di liquidazione, mentre nella classe 2-*bis* è collocata la parte dei medesimi crediti risultata incapiente sul valore di liquidazione. Orbene, considerato che viene complessivamente previsto il soddisfacimento integrale, ancorché oltre 180 giorni dall'omologa, dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c., la collocazione degli stessi in due distinte classi non appare legittima.

Gli artt. 84, comma 5, e 109 comma 4, CCII, infatti, consentono la collocazione di crediti assistiti dal medesimo privilegio in due distinte classi (l'una per la parte capiente sul valore di liquidazione, l'altra per la parte incapiente), soltanto in caso di soddisfacimento non integrale.

Nel caso di specie, invece, essendo previsto il soddisfacimento integrale dei crediti, gli stessi dovranno essere collocati nella sola classe 2, partecipante al voto in quanto soddisfatta oltre centottanta giorni dall'omologa.

Ad eccezione di quanto sopra, la proposta concordataria risulta formulata nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, atteso che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro 180 giorni dall'omologa sono stati collocati in classi separate per ciascun grado di privilegio e che sono state formate autonome classi relative ai crediti vantati dalle “*imprese minori*” ed ai crediti assistiti da garanzie di terzi.

3. Sulla distribuzione del valore di liquidazione

La distribuzione delle risorse nel concordato preventivo in continuità deve avvenire nel rispetto di regole che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

- il valore di liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, deve essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo la regola della cd. “*priorità assoluta*” (APR), e di quanto previsto dall'art. 84, comma 5, CCII;

- l'art. 84, comma 5, CCII prevede che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”*;
- conseguentemente, qualora la distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola della priorità assoluta non consenta il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, la parte non soddisfatta deve essere trattata come credito chirografario;
- per quanto concerne invece il *“valore eccedente quello di liquidazione”* ai fini dell'omologazione del concordato *“è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*;
- il *“valore eccedente quello di liquidazione”* deve quindi essere anzitutto destinato ai creditori privilegiati che, non essendo stati soddisfatti integralmente sul valore di liquidazione, sono stati degradati al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. Tali crediti, pertanto, pur essendo stati degradati al chirografo, conservano una sorta di *“privilegio attenuato”*: gli stessi, infatti, non sono del tutto parificati ai crediti chirografari *ab origine* in quanto la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione deve avvenire in modo da garantire che ai creditori titolari del *“privilegio attenuato”* di rango superiore sia riservato un trattamento migliore rispetto a quello riservato ai creditori privilegiati di rango inferiore ed ai creditori chirografari *ab origine* (*cfr.* in senso conforme Corte d'Appello di Milano del 20.2.2025, Pres. Mantovani est. Brena);
- le risorse esterne sono invece liberamente distribuibili.

Con riferimento all'individuazione delle risorse che devono essere distribuite secondo la regola della *“priorità assoluta”*, occorre ulteriormente precisare che la regola distributiva enunciata nel primo periodo dell'art. 84, comma sesto, CCII deve essere intesa nel senso che ad essere distribuito secondo la *“priorità assoluta”* sia

l'intero “*valore di liquidazione*”, e non invece la sola parte del “*valore di liquidazione*” di cui viene effettivamente prevista la liquidazione nel piano.

Ciò risulta infatti coerente con la *ratio* della regola, volta a garantire ai creditori di ricevere quantomeno un importo pari a quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Di conseguenza, atteso che in tale ultimo scenario verrebbero liquidati tutti i beni della debitrice (ivi compresi quelli che nella prospettiva concordataria risultano necessari alla prosecuzione dell'attività di impresa), è necessario che la distribuzione dell'intero “*valore di liquidazione*” avvenga secondo la regola della priorità assoluta, posto che diversamente opinando costoro otterrebbero un soddisfacimento inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento alla proposta concordataria in esame occorre svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che il valore di liquidazione – ammontante a € 130.577,17 – viene distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e avuto riguardo, quanto alla determinazione del passivo, all'esposizione debitoria maturata “*alla data della domanda di concordato*”, come previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII.

Per tale ragione deve ritenersi allo stato condivisibile, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni che potranno essere svolte dal Tribunale in sede di omologa, la scelta della società di tenere in considerazione anche i crediti vantati dai professionisti e assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c., posto che “*alla data della domanda di concordato*” tali crediti professionali risultavano in concreto già maturati.

4. Sulla fattibilità del piano

L'art. 47 CCII prevede che il concordato preventivo possa essere aperto a condizione che sia accertata la fattibilità del piano, intesa come “*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*”.

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dipende, principalmente, dall'effettivo apporto di risorse da parte di Ellevi Group s.r.l., con riferimento al pagamento dei canoni di affitto dell'azienda, del successivo acquisto della stessa previo esperimento di una procedura competitiva, nonché dell'acquisto delle rimanenze.

A tal riguardo, in seguito alla richiesta di integrazioni da parte del Tribunale, è stato depositato un *business plan* di Ellevi Group s.r.l. in relazione al quale il Commissario

Giudiziale, pur rilevando la persistenza di alcuni profili di criticità, ha conclusivamente affermato che *“la società possa astrattamente essere in grado di generare flussi di cassa operativi idonei a far fronte al pagamento dei canoni di affitto d’azienda, nonché all’adempimento della successiva proposta irrevocabile, e agli impegni connessi all’acquisizione del magazzino di Leone Editore.*

Tuttavia, tale valutazione deve essere espressa con prudenza, in considerazione:

- *della dipendenza dei risultati dalla piena realizzazione dei ricavi previsti,*
- *delle incertezze sopra evidenziate in ordine al posizionamento delle ipotesi di crescita rispetto al settore,*
- *della criticità relativa alla dinamica dei crediti commerciali,*
- *dei profili di incertezza connessi alla sostenibilità degli esborsi verso il personale e della mancata esplicitazione di un articolato prospetto dei flussi di cassa.*

Pertanto, pur in presenza di un impianto previsionale nel complesso coerente, la concreta capacità della società di far fronte agli impegni sopra richiamati dovrà essere oggetto di attento e continuo monitoraggio, con particolare riguardo all’effettiva realizzazione dei volumi di ricavo e alla gestione finanziaria”.

Alla luce di tali considerazioni, condivise dal Tribunale, deve ritenersi che il piano non sia allo stato manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall’art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- sussistono i presupposti per l’accesso alla procedura;
- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall’art. 87 CCII;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Marco Arienti, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.
- sono stati rispettati i criteri di formazione delle classi (con la precisazione che i crediti di cui alla classe 2-*bis* dovranno essere ricompresi all’interno della classe 2)
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della regola della “*priorità assoluta*”;

- non è emersa una manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di **LEONE EDITORE S.R.L. (C.F.: 06236120967)** con sede legale in Milano, via Turati n. 6.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Ambrosio.

CONFERMA il Commissario Giudiziale dott.ssa Stefania Bocchino.

DETERMINA in € 10.000 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura.

STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 1.12.2026 ed il giorno 15.12.2026 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale.

CONFERMA l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Si comunichi a Ciscra s.p.a., a Leone Editore s.r.l., al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 1 luglio 2026.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

